



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

### ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: entrato in vigore il decreto del MEF

La Commissione Antiriciclaggio, vista la recente entrata in vigore del decreto relativo al Registro dei Titolari Effettivi, ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti indicazioni utili sul contenuto del decreto e sugli adempimenti che ne deriveranno per i soggetti obbligati.

#### Aspetti introduttivi

Dopo anni di attesa e in netto ritardo rispetto a numerosi Stati Membri UE, anche l'Italia avrà il suo **Registro dei Titolari Effettivi**: sulla G.U., Serie Generale, n.121 del 25/05/2022 è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n.55**, contenente il "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust".



- Il provvedimento è entrato in vigore il **9 giugno 2022**.
- Sebbene la vigenza sia a partire dal 9 giugno, l'operatività del Registro è **subordinata** all'emanazione di ulteriori provvedimenti.

#### Cos'è il Registro dei Titolari Effettivi?

La normativa antiriciclaggio italiana ha previsto l'istituzione di un'**apposita sezione del Registro delle imprese**, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti indicati dalla normativa stessa, per finalità di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La previsione di un **Registro unico a livello nazionale**, le cui informazioni saranno a regime interconnesse con i dati comunicati dai soggetti obbligati agli omologhi Registri degli altri Stati membri dell'Unione europea, è legata da un lato alla necessità di promuovere la **trasparenza** nella proprietà di tutte le entità giuridiche che operano all'interno del sistema economico dell'Unione Europea, attraverso il libero e tempestivo accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e, dall'altro, all'obiettivo di contrastare l'**abuso di strutture opache** in vista di una **prevenzione** più efficace.

#### Commissione Antiriciclaggio

Consigliere Delegato  
Dott. Pasquale Romano

Presidente  
Dott. Gian Gastone  
Gualtierotti Morelli

Segretario  
Dott.ssa Silvia Marini

Componenti  
Dott.ssa Laura Agudio  
Dott.ssa Rosella Terreni

Sede  
Piazza Vittorio Emanuele II, 2  
56127 Pisa

Telefono  
050 – 503318

@-mail  
segreteria@odcecpisa.it

## Quali sono i soggetti obbligati alla comunicazione?

Gli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica, il **fondatore** (ove in vita) o i soggetti cui è attribuita la **rappresentanza** e l'**amministrazione** delle persone giuridiche private e il **fiduciario** di trust o di istituti giuridici affini dovranno comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i **dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva** per la loro iscrizione e conservazione nell'apposita sezione del Registro.

CATEGORIA SOGGETTO	DEFINIZIONE SOGGETTO	SEZIONE REGISTRO IMPRESE
<b>Società dotate di personalità giuridica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le società a responsabilità limitata;</li> <li>▪ Le società per azioni;</li> <li>▪ Le società in accomandita per azioni;</li> <li>▪ Società cooperative</li> </ul>	AUTONOMA
<b>Persone giuridiche private</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le associazioni;</li> <li>▪ Le fondazioni;</li> <li>▪ Altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361</li> </ul>	AUTONOMA
<b>Trust o istituti giuridici affini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali;</li> <li>▪ Gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi</li> </ul>	SPECIALE

## Quali sono le tempistiche della "prima comunicazione"?

Ai fini della "**prima comunicazione**" dovremo attendere l'emanazione dei seguenti provvedimenti:

DOCUMENTI IN ATTESA DI EMANAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI (Decreto 11 marzo 2022, n.55)	TEMPISTICA PREVISTA
<b>1)</b> disciplinare tecnico sottoposto alla preventiva verifica del Garante per la protezione dei dati personali	art.11, c.3	Entro <b>30 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto in esame
<b>2)</b> decreto del Mise in merito agli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio	art. 8, c.1	Entro <b>60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto in esame
<b>3)</b> decreto dirigenziale del Mise che definisce le specifiche tecniche del formato elettronico della Comunicazione Unica d'impresa	art.3, c.5	Entro <b>60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto in esame
<b>4)</b> pubblicazione in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del Mise attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva	art.3, c.6	Entro <b>60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto in esame e in ogni caso successivamente all'entrata in vigore dei documenti di cui ai punti 1), 2) e 3)



**Le comunicazioni dei dati e delle informazioni saranno effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4).**



Considerando le tempistiche previste dal decreto il termine della comunicazione dei dati dovrebbe ricadere presumibilmente ad **inizio ottobre**; tale periodo è però strettamente condizionato al fatto che nei tempi previsti vengano emanati tutti i provvedimenti citati.



**Attenzione!** Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Mise di cui al punto 4) provvedono alla comunicazione dei dati **entro 30 giorni** dall'iscrizione nei rispettivi registri.

I trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione dei dati **entro 30 giorni** dalla loro costituzione.

### **Comunicazioni successive in caso di variazioni**

Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate **entro 30 giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo alla **variazione**.

### **Comunicazione annuale di conferma dati**

I soggetti obbligati devono comunicare, con **cadenza annuale**, la conferma dei dati e delle informazioni **entro 12 mesi**:

- dalla data della prima comunicazione (se non sono intervenute variazioni);
- dalla data dell'ultima comunicazione relativa alla variazione intervenuta nella titolarità effettiva;
- dalla data dell'ultima conferma.



le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al **deposito del bilancio**.



tutti i termini previsti per le comunicazioni (prima comunicazione, variazione e conferma annuale) sono **perentori**.

## Quali sono le modalità di comunicazione?

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante **autodichiarazione**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

Per tutte le comunicazioni previste è utilizzato il **modello di comunicazione unica di impresa** adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.282 del 3 dicembre 2009.

## Quali sono i dati e le informazioni oggetto di comunicazione?

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva dovrà contenere:

→ i **dati identificativi** e la **cittadinanza** delle persone fisiche indicate come titolare effettivo

DATI AGGIUNTIVI PER LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA	DATI AGGIUNTIVI PER LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	DATI AGGIUNTIVI PER I TRUST E GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>l'entità della partecipazione</b> al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;</li><li>▪ qualora il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, <b>le modalità di esercizio del controllo</b> ovvero, in ultima istanza, <b>i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente</b>, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ il <b>codice fiscale</b>;</li><li>▪ la <b>denominazione</b> dell'ente;</li><li>▪ la <b>sede legale</b> e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;</li><li>▪ l'indirizzo di <b>posta elettronica certificata</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Il <b>codice fiscale</b>;</li><li>▪ La <b>denominazione</b> del <i>trust</i> o dell'istituto giuridico affine;</li><li>▪ La <b>data</b>, il <b>luogo</b> e gli <b>estremi</b> dell'atto di costituzione del <i>trust</i> o dell'istituto giuridico affine;</li></ul>

→ l'eventuale indicazione delle **circostanze eccezionali**, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;



### Perché?

*L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze*

→ la **dichiarazione**, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, **di responsabilità e consapevolezza** in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

## Quali saranno i controlli espletati e le sanzioni previste?

La **Camera di commercio** territorialmente competente provvede:

- all'**accertamento** e alla **contestazione** della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- all'**irrogazione** della relativa **sanzione amministrativa**, ai sensi dell'**articolo 2630 del Codice civile**, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689;
- ai **controlli delle comunicazioni** rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico risultanti dal decreto dirigenziale;
- ai **controlli sulle autodichiarazioni**, ai sensi del TUDA.

### Dispositivo dell'art. 2630 Codice civile

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

## Chi può accedere ai dati e alle informazioni contenute nel Registro?

L'**accesso al Registro dei Titolari Effettivi** è consentito alle seguenti categorie:

AUTORITA'
▪ Ministero dell'economia e delle finanze
▪ Autorità di vigilanza di settore
▪ Unità di Informazione finanziaria per l'Italia
▪ Direzione investigativa antimafia
▪ Guardia di finanza
▪ Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
▪ Autorità giudiziaria
▪ Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale
SOGGETTI OBBLIGATI
a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo <b>accreditamento</b> e dietro pagamento dei <b>diritti di segreteria</b>
PUBBLICO
A <b>richiesta</b> e dietro pagamento dei <b>diritti di segreteria</b>

Pisa, 15/06/2022

*La Commissione Antiriciclaggio*